

Prot. n. 352/08

Roma, 12 novembre 2008

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

## COMUNICATO N. 83/08

### **MODIFICHE AL DPR 233/07 - RIUNIONE CON IL CAPO DI GABINETTO LE PROPOSTE E LA POSIZIONE DELLA CONF.SAL-UNSA Beni Culturali**

Ieri, 11 novembre 2008 si è tenuto l' incontro con il Capo di Gabinetto Nastasi avente per argomento le modifiche al DPR 233/07 concernente la struttura ed il funzionamento del Mibac.

E' bene precisare che il testo preso in esame è tutt'ora un testo aperto che consente ancora la possibilità di apportare contributi.

A tal fine, chiunque intenda contribuire con analisi e/o proposte, può farlo inviando un' e mail a [info@unsabenculturali.it](mailto:info@unsabenculturali.it) in modo da poter integrare le proposte con quanto da noi prospettato in sede di riunione.

Infatti, in questo comunicato trovate un testo comparato, che consente di visualizzare istantaneamente il DPR 233/07 e le modifiche proposte dall' Amministrazione con inserite le nostre considerazioni.

Il Capo di Gabinetto ha poi chiarito che il Mibac intende adottare la norma che prevede il pensionamento anticipato di quanti hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.

Saranno anche bloccate le richieste di prolungamento dell' attività lavorativa oltre il 65° anno di età.

Si tratta di misure che il Ministro Bondi intende adottare avendo appurato l' uniformità di intenti con gli altri Dicasteri. Pertanto non saranno misure riguardanti esclusivamente il MiBAC ma interesseranno tutto il Pubblico Impiego.

VERTENZA ALES

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori della Ales che da 7 giorni stanno presidiando , giorno e notte il Ministero facendo anche lo sciopero della fame,

abbiamo detto al Capo di Gabinetto che non intendiamo sottostare al ricatto che questa società, facendo leva sulla difficoltà terribile dei 430 lavoratori, sta facendo nei confronti del Mibac.

Va assolutamente trovata una soluzione anche ricorrendo a formule diverse da quelle di Ales come, ad esempio, Arcus.

Il Capo di Gabinetto ha precisato che non è possibile una soluzione quale quella dell'assunzione diretta nei ruoli del Mibac ma ha comunicato che del destino di questi lavoratori il Ministro Bondi è fortemente avvinto e per questo è in continuo contatto con il Ministro Sacconi.

A seguito dell'impegno del Capo di Gabinetto i lavoratori Ales hanno deciso di togliere, in attesa della convocazione di un tavolo politico, il presidio davanti al Ministero e di sospendere lo sciopero della fame.

La CONF.SAL-UNSA continuerà a sostenere la lotta di questi lavoratori affinché si trovi una rapida e definitiva soluzione.

Tornando alle modifiche al DPR 233/07 vi comunichiamo che domani 13 novembre 2008 siamo stati di nuovo convocati per un riesame delle stesse.

Cordialità e saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Dott. Giuseppe Urbino)

### **ecco le modifiche proposte e le nostre considerazioni:**

**in giallo le modifiche proposte all'esame** [che verranno comunque fatte!!!]

Attualmente, nello schema presentato sono state illustrate le modifiche da fare alle Direzioni Generali che saranno ridotte a 8 (per il momento...), nonché 23 sono posti da tagliare alle strutture centrali e periferiche.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al Dpr in esame, come pure l'articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale per ogni Direzione Generale (Uffici centrali, Istituti speciali, Istituti centrali e dotati di autonomia speciale, Soprintendenze speciali)**

**CHE da 79 PASSERANNO a 70,**  
**e per ogni Direzione Regionale ( Soprintendenze, Biblioteche, Archivi )**

**CHE da 131 PASSERANNO a 121**

## **schema di regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233**

### **Capo I - Amministrazione centrale**

#### **Art. 1.**

*Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale.*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in **otto [e non più 9 ]** uffici dirigenziali di livello generale centrali e in **diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionali**, coordinati da un Segretario generale, nonché in **due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro** per i beni e le attività culturali, **di cui uno può essere previsto presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno del Ministero è affidata con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.**

omississ...

## Art. 2 Segretariato generale.

<p><b>D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b>  <b>Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,</b>  a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O</p>	<p><b>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b></p>
---	---

<p>1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'<a href="#">articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'<a href="#">articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</a>, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p> <p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della <a href="#">legge 23 dicembre 1996, n. 662</a>;</p> <p style="margin-left: 40px;">c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di</p>	<p>1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del <a href="#">decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del <a href="#">decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</a>, e successive modificazioni, opera alle <b>dirette</b> dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e <b>l'unità</b> dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.</p> <p>2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che <b>regionali</b>, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e <b>regionali</b>, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della <a href="#">legge 23 dicembre 1996, n. 662</a>;</p> <p style="margin-left: 40px;">c) concorda con le <b>d</b>irezioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di</p>
---	---

<p>carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;</p> <p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p> <p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p> <p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p> <p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento;</p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione dei Ministri;</p> <p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'<a href="#">articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a> e successive modificazioni;</p> <p>n) coordina le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio;</p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p>	<p>carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;</p> <p>d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;</p> <p>e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;</p> <p>f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;</p> <p>g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;</p> <p>h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;</p> <p>i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, <b>anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;</b></p> <p>l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del <b>Ministro;</b></p> <p>m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'<a href="#">articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a> e successive modificazioni;</p> <p><b>n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;</b></p> <p>o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;</p> <p>p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;</p> <p>q) coordina il Servizio ispettivo.</p> <p><b>4. Il Segretario generale, svolge, altresì,</b></p>
--	--

<p>4. Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.</p> <p>5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del <a href="#">decreto legislativo 1997, n. 279</a>, e successive modificazioni.</p> <p>6. Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.</p>	<p><b>funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali.</b></p> <p>5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del <a href="#">decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279</a>, e successive modificazioni, <b>ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.</b></p> <p>6. Il Segretariato generale si articola <b>in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive.</b></p>
--	--

### Art. 3

#### *Uffici dirigenziali generali centrali.*

<p><b>D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b>  <b>Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ...</b></p>	<p><b>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b></p>
<p>1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:</p> <p>a) Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni</p>	<p>1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:</p> <p>a) <b>Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale;</b>  n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. <b>6</b></p>

sindacali;

[Uffici Dirigenziali Liv.n.g. 4]

b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 4]

c) Direzione generale per i beni archeologici;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 7]

d) Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 5]

e) Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 11]

f) Direzione generale per gli archivi;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 10]

g) Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 9]

h) Direzione generale per il cinema;

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 4]

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

[Uffici Dirigenziali Liv. n.g. 3]

[ ----- ]

[ **totale 57** ]

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 1993, n. 202](#), e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale

**b) Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;**

**c) Direzione generale per l'archeologia;**  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 5

**d) Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio;**  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 9

**e) Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione;**  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 10

f) Direzione generale per gli archivi;  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 9

g) Direzione generale per **le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 8

h) Direzione generale per il cinema;  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 3

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.  
n°. Uffici Dirigen. Liv. n.g. 3

[ ----- ]

[ **totale 53** ]

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 1993, n. 202](#), e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale

nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

## **VIENE ISTITUITA**

**LA**

### **Art. 4**

*Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale.*

## **CHE ACCORPA**

**LA ex**

*Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali.* [art. 4, ex Dpr ]

## **CON LA ex [ che viene soppressa ]**

*Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.* [art. 5, ex Dpr ]  
omississ...

### **Art. 5**

**Soppresso.**

## **CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti**

**LA**

*Direzione generale per i beni archeologici.*

**CON**

### **Art. 6**

*Direzione generale per l'archeologia.*

omississ...

## **CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti**

**LA**

*Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.*

**CON**

### **Art. 7**

*Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio.*

**D.P.R. 26-11-2007 n. 233**  
**Regolamento di riorganizzazione del**  
**Ministero per i beni e le attività culturali ...**

**Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233**

1. La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

...omississ...

1. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

3. La Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio esercita, per le materie di competenza, il coordinamento e la vigilanza sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze.

## VIENE ISTITUITA LA

### Art. 8

*Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.*

**CHE INCORPORA** **assembla e modifica**

**LA ex**

*Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.*

## Queste le funzioni e i compiti:

1. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela e alla valorizzazione delle raccolte dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie; cura la promozione della conoscenza delle raccolte medesime, in ambito nazionale ed internazionale, anche su proposta degli istituti da cui dette raccolte dipendono., ~~previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni culturali.~~

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

b) assicura l'incremento delle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, adottando i relativi provvedimenti di acquisizione di cose, anche di arte contemporanea, o beni mobili, a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del [regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363](#), nonché in via coattiva, nei casi previsti dal Codice, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60, 70 e 95 del Codice medesimo;

c) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di cose, anche di arte contemporanea, o di beni destinati alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;

d) autorizza il prestito dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

e) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni pertinenti alle raccolte di musei, pinacoteche e gallerie;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b); 68, comma 4; 71, comma 4; 76, comma 2, lettera e) e 82 del Codice;

i) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione o l'affidamento, in comodato o in deposito di cose o beni da parte di musei, pinacoteche e gallerie, ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#) e successive modificazioni;

m) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

o) decide i ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di attestato di libera circolazione ed i conseguenti provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 69 e 16 del Codice;

p) svolge attività di assistenza tecnica, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

q) cura le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, storici, artistici ed etnoantropologici, archivistici e librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

3. Il Direttore generale offre il necessario supporto alle attività di valorizzazione delle raccolte dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche stabilendo, sentite le direzioni regionali, i criteri per la loro gestione, anche integrata, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, predisponendo modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; su richiesta delle direzioni regionali, provvede altresì alla predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112.

4. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione esercita il coordinamento e la vigilanza sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e, per le materie di competenza, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

5. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si articola in dieci uffici dirigenziali di livello non generale compresi gli Istituti centrali e gli Istituti nazionali.

**SI FACCIAM ATTENZIONE CHE  
PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI COMPETENZA,  
ESERCITA IL COORDINAMENTO E LA VIGILANZA**

come previsto anche per la

**Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio** (art. 7, c. 3)

- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma,
- sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze,

nonché sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma **come previsto per la Direzione generale per l'archeologia** (art. 6, c. 3)

Invece per l'**Opificio delle Pietre Dure** le funzioni di coordinamento vengono svolte dal Segretariato generale ( Art. 2, c. 3, lettera p )

## **INOLTRE,**

**TRA LE VARIE DIREZIONI GENERALI ( Articoli 6, 7, 8, 9 e 10 )**

viene richiamata l'incidenza con questa Direzione Generale, salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere .....

## **SI FACCIAMO ATTENZIONE CHE MENTRE PER**

- il **Segretariato generale** (art. 2, co. 6)  
si articola in **sette** uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il **Servizio ispettivo**, gli **Istituti centrali** e gli **Istituti dotati di autonomia speciale**, e dallo stesso dipendono dieci dirigenti con funzioni ispettive
- la **Direzione generale per l'archeologia** (art. 6, co. 5)  
si articola in **cinque** uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli **Istituti dotati di autonomia speciale**
- la **Direzione generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio**  
(art. 7, co. 5)  
si articola in **nove** uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli **Istituti dotati di autonomia speciale**

## **VI È NON CHIAREZZA PER QUANTO RIGUARDA:**

- la **Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione**  
(art. 8, co. 6)  
si articola in **dieci** uffici dirigenziali di livello non generale compresi gli **Istituti centrali e gli Istituti nazionali**

**e... a parte l'Istituto centrale per la demotnoantropologia quale sarebbero gli altri Istituti, visto che afferiscono ad altre Direzioni generali ...**

- la **Direzione generale per gli archivi** (art. 9, co. 6)  
si articola in **nove** uffici dirigenziali di livello non generale  
**e... non si fa menzione agli Istituti centrali** (Istituto centrale per gli archivi) **e gli Istituti dotati di autonomia speciale** (Archivio centrale dello Stato) **... che ad ESSA afferiscono ...**
- la **Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore** (art. 10, co. 7)  
si articola in **otto** uffici dirigenziali di livello non generale  
**e... non si fa menzione agli Istituti centrali** (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ; Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) **e gli Istituti dotati di autonomia speciale** (Biblioteca nazionale centrale di Roma ; Biblioteca nazionale centrale di Firenze ; Centro per il libro e la lettura [ma su questo vedi anche oltre, art. 2 del nuovo DPR]) **... che ad ESSA afferiscono ...**

## QUINDI ... ?

**CAMBIA qualche funzione e compiti**  
**LA**

**Art. 9**

*Direzione generale per gli archivi.*

*omississ...*

**CAMBIA DENOMINAZIONE e qualche funzione e compiti**  
**LA**

*Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.*

**CON**

**Art. 10**

*Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.*

D.P.R. 26-11-2007 n. 233 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ...	<b>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b>
---	--

1. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e

1. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle **direzioni** regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) **salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettere e) e q)**, delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali **sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio** nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre **od** esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini **dell'**applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e

la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della [legge 17 ottobre 1996, n. 534](#);

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'[articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363](#);

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del codice.

3. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'[articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e successive modificazioni, che opera

la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**;

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della [legge 17 ottobre 1996, n. 534](#);

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'[articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363](#);

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli **articoli 16 e 128** del Codice.

3. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), e successive modificazioni.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'[articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e successive modificazioni, che opera presso la

presso la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), e successive modificazioni.

7. La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Roma**, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Firenze**, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale **per le biblioteche**, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), e successive modificazioni, **ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.**

**7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in ..... uffici dirigenziali di livello non generale**

## **SI RIPORTA L'ARTICOLO 2 DELLO SCHEMA del Decreto del Presidente della Repubblica ...**

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".**

### **Art. 2**

#### ***Norme finali e abrogazioni.***

1. Al Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 15, comma 3, lett. I), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è confermata l'attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2008.

Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, III e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, nonché dei Servizi I e III della Direzione generale per i beni archeologici;

b) la Direzione generale per l'architettura, l'arte e il paesaggio, si avvale di tutti i servizi della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

**3.** Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono abrogati gli articoli da 12 a 22; l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari; gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

b) è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni.

**4.** Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

2) al comma 6, le parole: "ai capi dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "al Segretario generale";

3) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo "Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.";

4) al comma 11, le parole: "il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione" e "il suddetto Dipartimento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "la Direzione generale per il personale e l'innovazione" e "La suddetta Direzione generale";

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole "dei Dipartimenti" e "i Dipartimenti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "del Segretariato generale" e "il Segretariato generale";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dei Dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "del Segretariato generale";

d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La direzione del Servizio di controllo interno è affidata a un dirigente nominato con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.".

**5.** Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.** Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 – dirigenza.

=====

#### **Art. 11**

*Direzione generale per il cinema.*

#### **Art. 12**

*Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.*

### **Capo II - Organi consultivi centrali**

#### **Art. 13**

*Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.*

#### **Art. 14**

*Comitati tecnico-scientifici.*

## Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari

### Art. 15

#### *Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.*

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; [segretariato]
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; [biblioteche]
- c) l'Opificio delle pietre dure; [segretariato]
- d) l'Istituto centrale per la demotnoantropologia; [musei]
- e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; [segretariato]
- f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo [6, comma 3](#) del [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#); [archivi]
- g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato. [biblioteche]

~~2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli [da 12 a 22](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805](#), fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#).~~

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

- a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; [archeolo – musei]
- b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; [archeolo – musei]
- c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; [architettura – musei]
- d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; [architettura – musei]
- e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; [architettura – musei]
- f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; [architettura – musei]
- g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; [segretariato]
- h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; [biblioteche]

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; [biblioteche]

l) il Centro per il libro e la lettura; [biblioteche]

m) l'Archivio centrale dello Stato. [archivi]

4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti ~~con particolari finalità~~ di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975](#) e non disciplinati dal presente articolo fino alla data di entrata in vigore dei **decreti ministeriali di natura non regolamentare** di organizzazione dei singoli istituti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, **lettera e)**, della citata [legge n. 400 del 1988](#).

5. Con decreti ministeriali **di natura non regolamentare** adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, **lettera e)**, della [legge n. 400 del 1988](#) gli istituti di cui al presente articolo nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalità possono altresì essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

**6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere a) e b) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'archeologia d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione. Per gli istituti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) il relativo incarico di direzione è conferito dal Direttore generale per l'architettura, l'arte ed il paesaggio d'intesa con il Direttore generale per i musei, le gallerie e la valorizzazione.**

## Capo IV - Amministrazione periferica

### Art. 16

#### *Organi periferici del Ministero.*

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le **d**irezioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

1) per i beni archeologici;

2) per i beni architettonici e paesaggistici;

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

d) gli archivi di Stato;

e) le biblioteche statali;

f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale**.

### Art. 17

#### *Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.*

<b>D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b> <b>Regolamento di riorganizzazione del</b> <b>Ministero per i beni e le attività culturali ...</b>	<b>Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233</b>
--	--

<p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b), c), d), e), e f)</i>, presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'<a href="#">art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>a)</i> esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b), c), d), e)</i> ed <i>f)</i>, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>b)</i> riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>c)</i> verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>d)</i> dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b) e f)</i>, l'interesse culturale delle cose di proprietà</p>	<p>1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b), c), d) <del>f)</del> ed e) <del>f),</del></i> presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.</p> <p>2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'<a href="#">art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.</p> <p>3. Il direttore regionale, in particolare:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>a)</i> esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b), c), d) ed <del>f)</del></i> e) <del>ed f)</del>, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>b)</i> riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>c)</i> verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>d)</i> dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere <i>b) e f)</i>, l'interesse culturale delle cose di proprietà</p>
--	--

privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

**e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva nonché smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che ne informa il direttore regionale;**

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

**g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;**

h) autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

<p>l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;</p> <p>m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</p> <p>n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p>o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p>p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;</p> <p>q) propone al Ministro, d'intesa con la</p>	<p>l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;</p> <p>m) esprime l'assenso del Ministero, <b>sentiti i competenti direttori generali centrali</b>, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, <b>formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) <del>f)</del> ed e), <del>f) e g)</del> presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;</b></p> <p>n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;</p> <p>o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;</p> <p><b>o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;</b></p> <p><b>o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;</b></p> <p><b>o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;</b></p> <p>p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui <b>all'articolo 143, comma 2</b>, del Codice;</p> <p>q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente,</p>
---	--

direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;

r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e

**l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;**

~~r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;~~

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive **forniti dal Segretario generale;**

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni ~~delle soprintendenze di settore e~~ degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere ~~a)~~ b), c), d), e) ed f);

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

urbanistica;

*bb)* promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;

*cc)* vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle [legge 29 luglio 1949, n. 717](#), e successive modificazioni;

*dd)* dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

*ee)* svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

*ff)* organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la direzione generale competente per materia;

*gg)* cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

*hh)* fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere *c), d), i), l), u), bb)* e *cc)*, del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per il bilancio, la programmazione e la promozione la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

*bb)* promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;

*cc)* vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle [legge 29 luglio 1949, n. 717](#), e successive modificazioni;

*dd)* dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;

*ee)* svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

*ff)* organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale**, nonché la direzione generale competente per materia;

*gg)* cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

*hh)* fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere ~~*e), d), i)*~~ *i), l), u), bb)* e *cc)*, del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla **Direzione generale per l'innovazione, il bilancio ed il personale**.

6. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali non generali sotto numericamente indicati, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento:

a) direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in 4 uffici dirigenziali non generali;

eccetera...

**6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:**

<b>Regione</b>	<b>Dpr 233</b>	<b>PROPOSTA nuovo DPR</b>
Abruzzo	4	4
Basilicata	4	4
Calabria	4	4
Campania	12	8
Emilia Romagna	13	12
Friuli Venezia Giulia	5	5
Lazio	16	13
Liguria	6	6
Lombardia	10	9
Marche	4	4
Molise	4	4
Piemonte	6	7
Puglia	7	7
Sardegna	5	6
Sicilia	----	----
Toscana	17	14
Trentino Alto Adige	----	----
Umbria	5	5
Veneto	9	9
<b>TOTALE</b>	<b>131</b>	<b>121</b>

#### Art. 18

*Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici.*

**D.P.R. 26-11-2007 n. 233**  
**Regolamento di riorganizzazione del**  
**Ministero per i beni e le attività culturali ...**

**Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233**

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali;

1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) **svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;**

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano beni dati in consegna;

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

h) istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale;

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata;

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, **salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis);**

c) **dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;**

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) **amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi manutentivi;**

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

h) **istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;**

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, **quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;**

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali

<p>identificati dal Codice;</p> <p><i>m)</i> istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;</p> <p><i>n)</i> istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p><i>o)</i> esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al Codice;</p> <p><i>p)</i> esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>	<p>appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;</p> <p><i>m)</i> istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;</p> <p><i>n)</i> istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, <b>secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g)</b>, l'esercizio del diritto di prelazione;</p> <p><i>o)</i> esercitano <b>ogni altro compito</b> in materia di tutela del paesaggio ad esse <b>affidato</b> in base al Codice;</p> <p><i>p)</i> esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.</p>
---	---

#### Art. 19

##### *Comitati regionali di coordinamento.*

*omississ...*

#### Art. 20

##### *Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche.*

**1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.**

#### Art. 21

##### *Norme finali e abrogazioni.*

1. È abrogato il [decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173](#), e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente

**D.P.R. 26-11-2007 n. 233**  
**Regolamento di riorganizzazione del**  
**Ministero per i beni e le attività culturali,**  
a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre  
2006, n. 296.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291, S.O

**Modifiche al D.P.R. 26-11-2007 n. 233**

<p style="text-align: center;"><b>TABELLA A</b></p> <p style="text-align: center;">(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dirigenti di prima fascia</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td>Dirigenti di seconda fascia</td> <td style="text-align: right;">216*</td> </tr> <tr> <td><b>Totale dirigenti</b></td> <td style="text-align: right;"><b>248</b></td> </tr> </table> <p>* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro</p>	Dirigenti di prima fascia	32	Dirigenti di seconda fascia	216*	<b>Totale dirigenti</b>	<b>248</b>	<p style="text-align: center;"><b>TABELLA A</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dirigenti di prima fascia</td> <td style="text-align: right;"><b>29</b></td> </tr> <tr> <td>Dirigenti di seconda fascia</td> <td style="text-align: right;"><b>196*</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale dirigenti</b></td> <td style="text-align: right;"><b>225</b></td> </tr> </table> <p>* di cui n. <b>5</b> presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro</p>	Dirigenti di prima fascia	<b>29</b>	Dirigenti di seconda fascia	<b>196*</b>	<b>Totale dirigenti</b>	<b>225</b>																
Dirigenti di prima fascia	32																												
Dirigenti di seconda fascia	216*																												
<b>Totale dirigenti</b>	<b>248</b>																												
Dirigenti di prima fascia	<b>29</b>																												
Dirigenti di seconda fascia	<b>196*</b>																												
<b>Totale dirigenti</b>	<b>225</b>																												
<p style="text-align: center;"><b>TABELLA B</b></p> <p style="text-align: center;">(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</p> <p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Posizione economica</th> <th style="text-align: right;">Dotazione organica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C3</td> <td style="text-align: right;">2.919</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td style="text-align: right;">2.352</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td style="text-align: right;">1.219</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td style="text-align: right;">7.846</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td style="text-align: right;">3.459</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td style="text-align: right;">3.429</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td style="text-align: right;">1.820</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>23.044</b></td> </tr> </tbody> </table>	Posizione economica	Dotazione organica	C3	2.919	C2	2.352	C1	1.219	B3	7.846	B2	3.459	B1	3.429	A1	1.820	<b>Totale</b>	<b>23.044</b>	<p style="text-align: center;"><b>TABELLA B</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Prevista dall'articolo 20, comma 1)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DOTAZIONE ORGANICA AREE</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">AREA</th> <th style="text-align: right;">Dotazione organica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>III</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.163</b></td> </tr> <tr> <td><b>II</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14.481</b></td> </tr> <tr> <td><b>I</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.285</b></td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21.929</b></td> </tr> </tbody> </table>	AREA	Dotazione organica	<b>III</b>	<b>6.163</b>	<b>II</b>	<b>14.481</b>	<b>I</b>	<b>1.285</b>	<b>Totale</b>	<b>21.929</b>
Posizione economica	Dotazione organica																												
C3	2.919																												
C2	2.352																												
C1	1.219																												
B3	7.846																												
B2	3.459																												
B1	3.429																												
A1	1.820																												
<b>Totale</b>	<b>23.044</b>																												
AREA	Dotazione organica																												
<b>III</b>	<b>6.163</b>																												
<b>II</b>	<b>14.481</b>																												
<b>I</b>	<b>1.285</b>																												
<b>Totale</b>	<b>21.929</b>																												